



Venerdì 27/10/2023

Riforma fiscale: le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il 23 ottobre il Cdm ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all'attuazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Nel testo viene precisato che le disposizioni dello Statuto del contribuente riguardanti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del ne bis in idem e l'autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni. Viene inoltre stabilito che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d'imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

Viene inoltre confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

- viene specificato il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- viene stabilito che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
- viene stabilito il regime dell'annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni);
- viene disciplinato espressamente il principio del contraddittorio;
- viene stabilito che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimento);
- viene delineata la procedura, i requisiti e i termini del contraddittorio tra amministrazione e contribuente;
- si interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati a pena di annullabilità, con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- viene chiarita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relazione;
- viene stabilito che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il Decreto interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell'amministrazione finanziaria, prevedendo quanto segue:

- annullabilità: gli atti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d'ufficio;
- nullità: i vizi di nullità devono essere qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
- irregolarità: l'indicazione incompleta o inesatta dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
- inesistenza: si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.



Viene esteso l'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio Ã preclusa all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilit  , a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l'amministrazione possa esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Si vieta espressamente all'amministrazione finanziaria di divulgare, nell'esercizio dell'azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l'interoperabilit  con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilit  del "ragionevole affidamento" a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell'Unione Europea, non Ã tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell'amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalit  dell'azione dell'amministrazione finanziaria e si disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l'atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilit  per ipotesi di illegittimit  , infondatezza dell'atto o imposizione).

Si attua la revisione dell'istituto dell'interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilit  per l'amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Infine, si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all'attuale Garante del contribuente.

<https://www.governo.it>